

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Comune di Massa**

### **Regolamento per il referendum**

**Approvato con deliberazione n. 19 del 25/01/2021.**

## Sommario

<b>CAPO I - Norme generali e definizione</b> .....	1
Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Definizione .....	1
Art. 3 - Spese per il referendum .....	1
<b>CAPO II - Iniziativa referendaria</b> .....	2
Art. 4 - Indizione del referendum.....	2
Art. 5 - Iniziativa dei cittadini .....	2
Art. 6 - La Commissione dei Garanti .....	2
Art. 7 - Ammissibilità .....	2
Art. 8 - Raccolta delle firme.....	3
Art. 9 - Deposito delle firme .....	4
Art. 10 - Verifica di regolarità .....	4
Art. 11 - Ammissione del referendum.....	4
Art. 12 - Iniziativa del Consiglio Comunale.....	5
Art. 13 - Data di effettuazione .....	5
<b>CAPO III - Le Procedure preliminari alla votazione</b> .....	6
Art. 14 - Norme Generali.....	6
Art. 15 - Aveni diritto al voto.....	6
Art. 16 - Organizzazione delle operazioni preliminari al voto.....	6
Art. 17 - Pubblicizzazione del referendum.....	6
<b>CAPO IV - La propaganda per i referendum</b> .....	7
Art. 18 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti.....	7
<b>CAPO V - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio</b> .....	7
Art. 19 - Organizzazione .....	7
Art. 20 - L'ufficio di Sezione .....	8
Art. 21 - Organizzazione e orario delle operazioni .....	8
Art. 22 - Scrutinio.....	9
Art. 23 - Determinazione dei risultati del referendum.....	10
Art. 24 - Validità del referendum .....	11
<b>CAPO VI - Attuazione del risultato del referendum</b> .....	11
Art. 25 - Effetti.....	11
Art. 26 - Informazione dei cittadini.....	12
<b>CAPO VII - Disposizioni finali</b> .....	12
Art. 27 - Disciplina del procedimento referendario .....	12
Art. 28 - Norma di rinvio .....	12
Art. 29 - Disposizioni finali.....	12

## **CAPO I - Norme generali e definizione**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge, disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

### **Art. 2 - Definizione**

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 1 dello Statuto, possono essere indetti referendum abrogativi, consultivi e propositivi nelle materie di competenza comunale.
2. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale.  
I referendum consultivi sono intesi a sottoporre agli elettori una proposta di soluzione a un argomento da trattare da parte degli organi comunali.  
I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato tenuto un referendum nella stessa consiliatura.  
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:
  - a) Statuto comunale;
  - b) Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
  - c) Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) piano strutturale e strumenti urbanistici di carattere generale;
  - e) programma triennale ed elenco annuale opere pubbliche nella loro interezza;
  - f) deliberazioni concernenti persone;
  - g) bilancio preventivo e conto consuntivo;
  - h) assunzione di mutui o emissione di prestiti;
  - i) tutela dei diritti delle minoranze.

### **Art. 3 - Spese per il referendum**

1. Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, successive alla sua indizione, sono a carico del Comune, comprese quelle di allestimento di appositi spazi per l'affissione di manifesti.
2. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla consultazione referendaria.

## **CAPO II - Iniziativa referendaria**

### **Art. 4 - Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.
2. La richiesta di indizione può essere formulata da:
  - a) il Consiglio Comunale con voto dei due/terzi (2/3) dei Consiglieri assegnati;
  - b) da un numero di elettori residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune fissato in almeno il 5% degli aventi diritto.

### **Art. 5 - Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, con la sottoscrizione di almeno 150 e non più di 220 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Comitato dei promotori è costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Il Comitato dei promotori è rappresentato da cinque di essi, nominando fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
4. Il Comitato dei promotori definisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione. Il testo del quesito deve essere breve e chiaro e consentire la più ampia comprensione.
5. Il Comitato dei promotori consegna agli Uffici di Segreteria Generale del Comune la richiesta di indizione del referendum.
6. Il Comitato dei promotori sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

### **Art. 6 - La Commissione dei Garanti**

1. Il Sindaco convoca, entro quindici giorni dalla richiesta dei sottoscrittori, la Commissione dei Garanti.
2. La Commissione dei Garanti è composta dal Segretario Generale e da due esperti in materie giuridiche, i quali non abbiano in corso alcun rapporto di collaborazione, rappresentanza e/o mandato professionale con l'Ente comunale, di cui uno designato dal Presidente del Tribunale di Massa e uno designato dall'Ordine degli Avvocati del Foro di Massa.
3. Le adunanze della Commissione dei Garanti sono coordinate dal Segretario Generale. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme agli altri membri del Comitato dei promotori, con possibilità d'intervento, se richiesto dalla Commissione dei Garanti.
4. Le decisioni della Commissione dei Garanti sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.

### **Art. 7 - Ammissibilità**

1. Ai fini della dichiarazione di ammissibilità preventiva, la Commissione dei Garanti effettua una verifica in merito alla legalità e alla procedibilità del quesito referendario proposto e delibera, entro trenta giorni dal deposito della richiesta di referendum, con il voto concorde dei due terzi dei propri componenti.
2. La Commissione dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni,

perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro venti giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. In tal caso resta sospesa la decorrenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

3. Nel giudizio di legalità di cui al primo comma, ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'iniziativa del referendum, vengono considerati i contenuti del quesito che s'intende proporre e

ne viene accertata la compatibilità con i limiti disposti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

4. Alla scadenza del termine assegnato, la Commissione dei Garanti decide definitivamente sull'ammissibilità del testo contenente le eventuali rettifiche o integrazioni accettate dai promotori ovvero, in caso contrario, in base al quesito originariamente presentato.

5. Dell'esito del procedimento di ammissibilità è dato annuncio mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo on line del Comune per la durata di 30 giorni e al Comitato dei Promotori.

6. Il Consiglio Comunale ha facoltà di accogliere, entro sessanta ( 60) giorni dalla data di deliberazione del giudizio di ammissibilità preventiva, con apposita e specifica deliberazione il quesito integrale della proposta del referendum. **Nel caso in cui il Consiglio Comunale non accolga la proposta referendaria, la stessa è da considerare decaduta.** Di suddetto procedimento viene data comunicazione al Comitato dei Promotori.

## Art. 8 - Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi fogli composti da quattro facciate, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Massa – Richiesta di referendum comunale" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario; prima di essere posti in uso devono essere vidimati dalla Segreteria Generale all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito.

Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune, data di nascita, estremi del documento d'identità del sottoscrittore.

4. Possono autenticare le firme i soggetti indicati dalle vigenti norme in materia di consultazioni elettorali comunali.

5. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

6. È consentita la raccolta di firme presso l'U.R.P. durante i suoi orari di apertura al pubblico. A tal fine il Comitato dei promotori provvede a lasciarvi uno o più moduli già vidimati ed effettua il loro ritiro con le firme già autenticate dal personale incaricato.

7. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati e in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, autorizza i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

8. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta, o comunque impedito, di apporre la propria firma.

In tale caso il pubblico ufficiale autentica la firma di due testimoni.

Della dichiarazione dell'interessato è redatto apposito verbale, che viene allegato al foglio nel quale sono riportate le generalità del sottoscrittore.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Generale entro 90 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Nel caso la scadenza cada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

### **Art. 9 - Deposito delle firme**

1. Il deposito con unico atto, presso l'Ufficio del Segretario Generale, dei fogli contenenti le firme vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno due dei promotori, i quali dichiarano al funzionario che riceve i fogli il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del medesimo funzionario, si dà atto mediante redazione di verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

2. Il deposito dei fogli contenenti le firme deve comunque essere effettuato non oltre novanta giorni dalla data di deliberazione del giudizio di ammissibilità preventiva da parte della Commissione dei Garanti di cui al precedente **art. 6**.

3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 9 dell'articolo 8, il procedimento s'intende concluso senza possibilità di ulteriore corso.

### **Art. 10 - Verifica di regolarità**

1. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

Provvede a convocare la Commissione dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento degli atti.

2. La Commissione dei Garanti verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal primo comma dell'articolo 8, entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1, articolo 10.

3. La Commissione dei Garanti richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori; in tal caso la decorrenza del termine, di cui al comma 2 articolo 10, viene sospesa.

### **Art. 11 - Ammissione del referendum**

1. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dei Garanti dichiara l'ammissione definitiva della richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e ricevuta l'attestazione di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3, iscrive l'argomento al primo punto dell'Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocare comunque entro 30 giorni, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione dei Garanti e la proposta di deliberazione per lo svolgimento

del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per la sua effettuazione.

3. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 13 del presente regolamento.

## Art. 12 - Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere promossa dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi di intervento sono previamente stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal **Dirigente dei Servizi Finanziari** con la collaborazione di tutti gli uffici direttamente impegnati. Il **Dirigente dei Servizi Finanziari** correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa secondo le disposizioni di legge.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro e univoco, oltre allo stanziamento dei fondi necessari per la sua organizzazione, secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 11.

## Art. 13 - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in un'unica giornata di domenica nei mesi da aprile a giugno compresi e da settembre a novembre compresi.

Non si può tenere più di una giornata referendaria nel corso dell'anno.

In una giornata referendaria non si possono tenere più di due referendum.

2. Il Sindaco, nei 30 ( trenta) giorni successivi alla comunicazione di regolarità da parte del Segretario Generale, **dispone** l'indizione dei referendum o il non luogo a procedere.

**Il decreto** di indizione del referendum ne stabilisce la data e **individua il Dirigente competente ad assumere** il corrispondente impegno di spesa per le consultazioni.

3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e i comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare.

4. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita almeno 60 giorni prima di quella in cui dovranno tenersi le consultazioni.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.

Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal primo comma, entro e non oltre sei mesi dalla data delle sopravvenute elezioni.

6. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle

funzioni o sciolto.

**7. Il decreto** di indizione dei referendum viene pubblicato all'albo on line.

Tale **provvedimento** deve essere adeguatamente pubblicizzato anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

**8. Copia del decreto** di indizione viene inviato dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Presidenti dei gruppi consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale e a quello preposto alle consultazioni elettorali.

Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto, per quanto di loro rispettiva competenza.

**9.** La consultazione referendaria non può svolgersi in concomitanza con operazioni elettorali comunali.

**10.** Nel caso in cui, nel medesimo anno solare, un numero maggiore di due referendum venisse giudicato ammissibile, si terranno nella prima tornata utile i due referendum che avranno depositato prima l'atto con i fogli contenenti le firme.

Gli altri referendum, mantenendo la priorità acquisita, saranno effettuati nella successiva tornata referendaria, in numero comunque non superiore a due per giornata.

### **CAPO III - Le Procedure preliminari alla votazione**

#### **Art. 14 - Norme Generali**

1. Il procedimento per le votazioni dei referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

#### **Art. 15 - Aveni diritto al voto**

1. Hanno diritto al voto gli elettori residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il Servizio elettorale del Comune provvede alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto. Tali liste sono autenticate dall'Ufficio Elettorale.

#### **Art. 16 - Organizzazione delle operazioni preliminari al voto**

1. Il numero dei seggi e la loro dislocazione, così come ogni altro provvedimento necessario all'organizzazione e svolgimento del referendum, sono di competenza della Giunta Comunale.
2. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
3. La Commissione di cui all'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del presente regolamento.

#### **Art. 17 - Pubblicizzazione del referendum**

1. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Sindaco dispone l'affissione dei manifesti ove viene precisato:
  - a) il testo del quesito sottoposto al referendum;



- b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) i luoghi della votazione;
  - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
2. In caso vengano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
3. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 7° giorno successivo alla disposizione del Sindaco di cui al comma 1; per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, l'affissione viene integrata entro il 10° giorno precedente alla data di effettuazione della votazione.
4. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

## **CAPO IV - La propaganda per i referendum**

### **Art. 18 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione **fino al giorno antecedente lo svolgimento della votazione medesima.**

Il numero, l'ubicazione, nonché la delimitazione, il riparto e l'assegnazione degli spazi sono deliberati dalla Giunta Comunale in osservanza della legge nazionale, entro il trentesimo (30°) giorno precedente a quello fissato per la consultazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. Ogni spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

4. Agli spazi informativi per il referendum possono accedere il Comitato dei promotori, partiti e associazioni che presentino istanza nel termine perentorio di tre giorni prima di quello indicato al comma 1, nonché il Sindaco e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

La propaganda referendaria è esente da diritti d'affissione.

## **CAPO V - Organizzazione e procedure di votazione e di scrutinio**

### **Art. 19 - Organizzazione**

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

2. La Segreteria Generale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

## **Art. 20 - L'ufficio di Sezione**

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto da quattro persone: il Presidente, due scrutatori di cui uno, scelto del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, iscritti nell'albo previsto dalla normativa vigente.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo previsto dalla normativa vigente.  
I Presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla normativa vigente per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti dell'ufficio di Sezione è limitato al solo giorno nel quale ha luogo la consultazione.

## **Art. 21 - Organizzazione e orario delle operazioni**

1. La sala delle votazioni è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio al termine delle suddette operazioni preliminari e, comunque, non oltre le ore 8.30.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal Presidente del gruppo consiliare con apposito atto e un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto.  
Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale e da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche delle schede utilizzate per i referendum nazionali. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso: è facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum indetti e di non ritirare le relative schede.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste del seggio elettorale, previa esibizione della tessera elettorale e identificazione

mediante carta di identità o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore firmandolo apposito registro-elenco.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente di seggio alla segreteria del comune stesso.

## Art. 22 - Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio elettorale, il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

2. Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

a) attestare il numero degli elettori;

b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;

c) formare un plico contenente: la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate. Tale plico viene subito rimesso all'Ufficio Elettorale.

3. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun quesito, secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum riportato **nel decreto** di indizione.

4. Il Presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle.

Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il Presidente appone immediatamente la propria firma.

Sono subito vidimate dal Presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli.

Il Presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far verbalizzare i motivi del loro dissenso.

5. È nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione o non porti la firma di autenticazione.

È nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte.

Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

6. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte, a cura del Presidente, in plichi separati e sigillati.

Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.

7. Le altre schede scrutinate vengono raccolte in gruppi da cento e dovranno essere inserite in apposito plico insieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.

8. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale.

Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio centrale per i referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

9. Il Presidente cura che un estratto del verbale della sezione venga contemporaneamente rimesso al Sindaco.

**10.10. Agli elettori della sezione è consentito assistere alle operazioni di scrutinio.**

## **Art. 23 - Determinazione dei risultati del referendum**

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri del Servizio elettorale del comune, dal Segretario Generale e dal rappresentante del Comitato dei promotori.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione **referendaria abrogativa di cui all'articolo 24 comma 2;**

b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

Gli orari, la sede e le modalità di svolgimento devono essere ampiamente pubblicizzate.

4. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario Generale riunisce la Commissione dei Garanti che, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento dei verbali dell'Ufficio centrale dei referendum, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'Ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami.

In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.

La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Generale, allegando quello delle operazioni dell'Ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici, all'albo online e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum e ai Presidenti dei gruppi consiliari di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del

Comitato dei Garanti;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei Garanti.

7. Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione dei Garanti nell'archivio comunale, unitamente a tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione incluse le schede di votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, l'onorario stabilito dalla normativa vigente.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione dei Garanti viene pubblicata dal Segretario Generale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

## **Art. 24 - Validità del referendum**

1. La consultazione referendaria consultiva è valida a prescindere dalla percentuale di elettori che si recerà alle urne.

2. La consultazione referendaria abrogativa o **propositiva** è valida se a essa prendono parte elettori in numero pari almeno al 50% di quelli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

## **CAPO VI - Attuazione del risultato del referendum**

### **Art. 25 - Effetti**

1. Nel caso di referendum consultivo, se il quesito è stato approvato, il Consiglio Comunale deve deliberare o provvedere sull'oggetto del referendum consultivo entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Qualora il Consiglio Comunale non aderisca al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione **motivata** approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo.

L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro sessanta (60) giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

3. Nel caso di referendum propositivo, se il quesito è stato approvato, il Consiglio comunale deve deliberare o provvedere sull'oggetto del referendum entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, tenendo conto della volontà popolare espressa.

## **Art. 26 - Informazione dei cittadini**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato deipromotori.

## **CAPO VII - Disposizioni finali**

### **Art. 27 - Disciplina del procedimento referendario**

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini e ai referendum sono disciplinati dal presente regolamento.

### **Art. 28 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto per la formazione dei seggi elettorali e ai fini della disciplina delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché di ogni altra fattispecie riguardante la consultazione referendaria, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo svolgimento dei referendum nazionali.

### **Art. 29 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line, trascorsi i quali, il "Regolamento per la consultazione dei cittadini ed i referendum", approvato con atto di Consiglio comunale n. 55 del 15/06/1993, è abrogato.